

Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Sviluppo e apertura del mercato interno

Art. 1

(Strumenti finanziari per il sostegno del mercato)

Art. 2

(Disposizioni in materia di giustizia civile e fallimentare)

Art. 3

(Mercato elettrico: accelerazione ampliamento clienti idonei)

TITOLO II

Semplificazione della regolamentazione

Art. 4

(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa)

Art. 5

(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)

Art. 6

(Delega per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)

Art. 7

(Delega per l'adeguamento dei sistemi contabili pubblici)

TITOLO III

Potenziamento della rete infrastrutturale

Art. 8

(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente)

TITOLO IV

Aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo

Art. 9

(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'innovazione tecnologica)

TITOLO V

Sviluppo dell'innovazione e della diffusione delle tecnologie

Art. 10

(Diffusione delle tecnologie)

TITOLO VI

Rafforzamento della base produttiva

Art. 11

(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)

Art. 12

(Disposizioni per il settore agroalimentare)

TITOLO VII

Modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e potenziamento ammortizzatori sociali

Art. 13

(Ammortizzatori sociali)

TITOLO VIII

Incremento degli investimenti in capitale umano, potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori

Art.14

(Erogazioni liberali in materia di beni culturali e per il potenziamento degli interventi a sostegno della ricerca)

Art. 15

(Volontariato sociale)

TITOLO I

Sviluppo e apertura del mercato interno

Art.1

(Strumenti finanziari per il sostegno del mercato)

1. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

“Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai successivi commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono *destinati* al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice *civile*, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c*), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debentrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge

23 agosto 1988 n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 53 del Testo unico bancario sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

Art. 7-ter.

1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1 e alla destinazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6”.

2. Per le operazioni effettuate dalla società Sviluppo Italia s.p.a. con fondi propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo termine nonché per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, come modificato dall'articolo 67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le parole: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “oltre alla confisca della merce è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa fino a euro 25.000”.

4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è soppresso.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 3 maggio 1991, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'art. 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2003-2004, attestato dal Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della citata legge n. 108 del 1996.

6. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 5, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva erogazione in favore degli aventi diritto in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione avviene entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

Art. 2

(Disposizioni in materia di giustizia civile e fallimentare)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, di seguito denominato «regio decreto n. 267 del 1942» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 24 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: “Alle controversie di cui al primo comma, che non siano assoggettate a un differente rito speciale, si applicano le norme previste dai capi I e IV del Titolo II del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.”;

b) il capo IX del titolo II del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: “CAPO IX - DELLA ESDEBITAZIONE – ART.142. (*Esdebitazione*). Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 48;

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunciare sull’istanza fino all’esito del procedimento.

Art. 143. (*Procedimento di esdebitazione*). Il tribunale, con il decreto con il quale dichiara la chiusura del fallimento, su ricorso del debitore, verificate le condizioni di cui all’articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti cooperativi del medesimo, dispone l’estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente, salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fidejussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Contro il decreto di rigetto il debitore può proporre reclamo alla corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Si applica il procedimento previsto dall'articolo 131 in quanto compatibile.

Contro il decreto di accoglimento, il pubblico ministero, il curatore e i creditori non integralmente soddisfatti, possono proporre reclamo alla corte di appello entro lo stesso termine di cui al secondo comma.

Il reclamo alla corte di appello non sospende l'esecutività del decreto.

Art. 144. (*Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti*). Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo, per l'intero importo del credito; in tal caso l'esdebitazione è concessa se il debitore corrisponde ai creditori ciò che avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.”;

c) l'articolo 145 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.

d) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte le parole: “e degli accordi di ristrutturazione”;

e) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“Art. 160. (*Condizioni per l'ammissione alla procedura*). L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”;

f) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“ Art. 161. (*Domanda di concordato*). La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in

cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.”;

g) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

“Art. 163. (*Ammissione alla procedura*). Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma:

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
- 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
- 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.”;

h) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

“ Art. 177.(*Maggioranza per l'approvazione del concordato*). Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto

favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.

Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.”;

i) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

“Art. 180. (*Approvazione del concordato e giudizio di omologazione*). Il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.

Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle

classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.”;

j) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

“Art. 181. (*Chiusura della procedura*). La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.”;

k) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:

“Art. 182-bis. (*Accordi di ristrutturazione dei debiti*). Agli effetti di cui all'articolo 67, lettera e), il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.”.

2. Le imprese che, in via alternativa, abbiano da almeno un anno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 200, ovvero che, dall'ultimo bilancio approvato, risultino avere un ammontare di ricavi di cui alla lettera a) dell'art. 2425 codice civile non inferiore a cento milioni di euro, qualora incontrino difficoltà tali da potere compromettere la continuazione dell'attività d'impresa, possono proporre ai creditori un accordo, diretto al superamento delle difficoltà, secondo le disposizioni che seguono.

3. Qualora l'accordo amichevole sia presentato da più società appartenenti allo stesso gruppo come risultante dalla sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 *bis*, secondo comma codice civile i requisiti dimensionali indicati al comma precedente sono riferiti al numero di dipendenti ed ai ricavi complessivamente raggiunti dalle società che presentano l'accordo.

4. L'accordo deve prevedere:

a) la prosecuzione della attività dell'impresa ed il superamento delle difficoltà attraverso tale prosecuzione;

b) concrete possibilità di soddisfacimento dei soggetti che non hanno aderito all'accordo;

c) le modalità del controllo, sulla esecuzione dell'accordo, da parte dei creditori che lo hanno accettato.

5. L'accordo amichevole non può comportare, per i soggetti che non vi hanno aderito, alcun effetto pregiudizievole.

6. La proposta di accordo formulata dall'imprenditore ai creditori deve riportare il parere favorevole di una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, che attesti la sua idoneità, sotto il profilo economico e finanziario, al superamento delle difficoltà dell'impresa.

7. La proposta deve essere accettata per iscritto da tanti creditori che rappresentino *il 60 per cento dell'ammontare dei debiti*, così come risultanti da una situazione patrimoniale redatta in conformità alle disposizioni del bilancio d'esercizio, certificata dalla società di revisione e risalente ad una data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda.

8. La legittimazione alla presentazione dell'accordo spetta in via esclusiva all'imprenditore. L'accordo deve essere approvato, nelle società di persone, da tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e, nelle società di capitali, dall'organo di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. L'accordo deve essere presentato al Ministero delle attività produttive e deve essere contestualmente depositato ed iscritto presso il competente ufficio del registro delle imprese. Della presentazione e della iscrizione deve essere data notizia anche tramite la pubblicazione su almeno due quotidiani a rilevanza nazionale.

10. Dalla data della iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese, e sempre che questo sia approvato ai sensi del comma 11:

a) la scadenza dei crediti, sorti prima della iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese, di chi non vi abbia aderito, quando sia anteriore al novantesimo giorno successivo alla data di approvazione dell'accordo, è prorogata a quest'ultima data. Durante il periodo di proroga, con riferimento a tali crediti, ad ogni effetto di legge il debitore non può essere considerato

inadempiente né sono applicabili nei suoi confronti le disposizioni di legge che presuppongono una alterazione delle sue condizioni patrimoniali;

b) durante il periodo di proroga di cui alla precedente lettera *a)*:

1) sui beni dei soggetti che hanno proposto l'accordo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali, per debiti sorti anteriormente alla iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese;

2) è preclusa, con riferimento ai debiti anteriori alla iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese, l'apertura di procedure concorsuali, anche in accoglimento di istanze avanzate prima di tale iscrizione;

3) sono privi di efficacia gli atti diretti alla costituzione di diritti di prelazione a garanzia di debiti anteriori alla iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese;

4) decorrono gli interessi legali o convenzionali, salva diversa pattuizione per i creditori che hanno aderito all'accordo.

11. Il Ministero delle attività produttive, valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, valutata l'idoneità dell'accordo al superamento delle difficoltà dell'impresa e valutate le concrete possibilità di soddisfacimento dei creditori non aderenti all'accordo, pronuncia decreto motivato di approvazione o di rigetto.

12. Il decreto deve essere emesso entro 30 giorni dalla presentazione dell'accordo al Ministero delle attività produttive. Il termine può essere sospeso per un periodo non eccedente ulteriori trenta giorni qualora il Ministero richieda chiarimenti. A tale richiesta l'impresa proponente deve dare risposta entro 10 giorni dal suo ricevimento.

13. Ulteriori richieste di chiarimenti non hanno effetto sospensivo del termine.

14. L'accordo si intende non approvato se il Ministero non si pronuncia entro 70 giorni dalla presentazione.

15. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed iscritto a cura dell'impresa nel registro delle imprese. L'impresa dovrà parimenti iscrivere nel registro delle imprese l'attestazione della mancata approvazione dell'accordo in caso di silenzio-diniego di cui al comma che precede.

16. La mancata approvazione dell'accordo da parte del Ministero delle attività produttive impedisce la produzione degli effetti di cui al presente articolo.

17. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, ove l'accordo sia approvato dal Ministero delle attività produttive, sia l'accordo stesso sia i pagamenti e gli atti compiuti in adempimento delle obbligazioni assunte nell'accordo sono sottratti ad azione revocatoria nell'ipotesi di successiva apertura di fallimento o di altre procedure concorsuali e non sono soggetti a

disposizioni civili o penali che presuppongono lo stato di insolvenza dell'imprenditore o la sua conoscenza da parte dei terzi.

18. L'accordo può essere annullato, ad iniziativa dei soggetti che vi hanno prestato adesione, quando l'imprenditore abbia dolosamente alterato, in modo rilevante, l'ammontare delle passività o delle attività, così come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 7.

19. L'azione di annullamento deve proporsi entro il termine di sei mesi dalla scoperta del dolo.

20. L'annullamento non preclude l'applicazione delle esenzioni di cui al comma 10.

21. L'accordo, dopo la approvazione, può essere risolto, ad iniziativa dell'impresa, nel caso di gravi inadempimenti degli altri soggetti che vi hanno prestato adesione; la risoluzione dell'accordo comporta l'inapplicabilità delle esenzioni di cui al comma 10, salvo il risarcimento del danno.

22. L'accordo approvato può altresì essere risolto, ad iniziativa degli altri soggetti che vi hanno prestato adesione, quando l'imprenditore, dopo la presentazione dell'accordo, abbia sottratto una parte rilevante di attività; in questo caso la risoluzione dell'accordo non preclude l'applicazione delle esenzioni di cui al comma 10.

23. Le previsioni di cui ai commi 21 e 22 devono intendersi come espressa previsione del diritto alla risoluzione ai sensi dell'articolo 1976 codice civile.

24. La risoluzione dell'accordo, dopo la sua approvazione, è consentita soltanto nei casi previsti dai commi precedenti. E' nulla ogni pattuizione che deroghi la disciplina dettata dai commi precedenti o che preveda ulteriori ipotesi di risoluzione dell'accordo approvato.

25. Nel caso di inadempimento dell'imprenditore alle obbligazioni relative all'esecuzione dell'accordo o alle obbligazioni sorte dopo la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, i soggetti nei cui confronti si è verificato l'inadempimento possono agire, per ottenere il soddisfacimento dei loro diritti, sia in via individuale, sia richiedendo l'apertura di procedure concorsuali, salvo quanto previsto dai commi 21 e 22.

26. Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione dell'accordo sono di competenza del Tribunale del luogo ove ha la sede principale l'impresa e, nel caso di cui al comma 2 *nel luogo ove è esercitata l'attività prevalente*.

27. *Le disposizioni di cui al comma 1, lettera o), non si applicano alle imprese aventi i requisiti dimensionali di cui al comma 2.*

3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante "Approvazione del codice di procedura civile" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro»;

b) all'articolo 186-quater del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;

c) all'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento».

d) all'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.

Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.

Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative

ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva»;

e) all'articolo 474, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), dopo la parola: «danaro» sono inserite le seguenti: «e alle obbligazioni di consegna o di rilascio»;

b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute».

f) all'articolo 499 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «Oltre i creditori indicati nell'articolo 498, possono intervenire nell'esecuzione solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo»;

g) all'articolo 525 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529».

h) all'articolo 526 del codice di procedura civile, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525» e le parole: «, se muniti di titolo esecutivo,» sono soppresse;

i) l'articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato;

j) all'articolo 528 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I creditori, muniti di titolo esecutivo, che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza»;

k) all'articolo 585 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

l) all'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «sede» è inserita la seguente: «preferibilmente» e dopo le parole: «576 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita ai sensi dell'articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591».

m) all'articolo 624 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma»;

n) l'articolo 629 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 629 - (*Rinuncia*). – Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306»;

o) all'articolo 649 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «sospendere» sono inserite le seguenti: «o revocare anche in parte»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655»;

p) all'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
- b) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
- c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.

Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, e ai provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; nel caso di mancato inizio del giudizio di merito, il provvedimento è modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso se si verificano mutamenti delle circostanze»;

q) all'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione»;

r) all'articolo 703 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma»;

s) all'articolo 704 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703»;

t) all'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: «le lire cinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquemila euro».

3. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso»;

b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite le parole: «o in via telematica»;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espreso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente»;

2) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione “non ritirato entro il termine di centottanta giorni” e della data di restituzione»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore»;

4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;

5) il sesto comma è abrogato.

Art. 3

(Mercato elettrico: accelerazione ampliamento clienti idonei)

1. Al decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente. “*5-bis*. L'Acquirente Unico s.p.a., sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula con le società titolari dei contratti di fornitura con i clienti che non abbiano esercitato il diritto di cui all'articolo 14, comma *5-sexies*, contratti di vendita, al fine di consentire l'applicazione di condizioni non discriminatorie nonché di un prezzo unico dell'energia che garantisca l'equilibrio economico e finanziario delle suddette società nonché del proprio bilancio.”;

b) all'articolo 14, comma *5-quinquies*, le parole “1 luglio 2007” sono sostituite dalle seguenti: “1 luglio 2005”;

c) all'articolo 14, dopo il comma *5-quinquies*, aggiungere il seguente: “*5-sexies*. I clienti vincolati che alle date di cui al comma *5-quinquies* diventati idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti continua ad essere garantita dall'Acquirente Unico s.p.a. alle condizioni di cui all'articolo 4, comma *5-bis*. E' fatto salvo il diritto dei clienti che successivamente al 1 luglio 2005 abbiano optato per il mercato libero, di richiedere in ogni momento di essere nuovamente forniti alle condizioni di cui al medesimo articolo 4, comma *5-bis*.”.

TITOLO II

Semplificazione della regolamentazione

Art. 4

(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa)

1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: “Art. 2. (*Conclusion del procedimento*) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, fissa i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, in quanto non siano già direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali fissano, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini fissati dal Governo e dagli enti pubblici nazionali sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati.
3. I termini di cui al comma 2 decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 17 della presente legge, dall'acquisizione delle valutazioni tecniche. Detti termini possono essere sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
4. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 4, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 4. Il giudice amministrativo può conoscere

del merito dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.”

2. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dalla presente legge.

3. Il comma 2 dell'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:“2. Qualora ai fini del procedimento amministrativo la pubblica amministrazione necessiti di conoscere atti, fatti e stati relativi al soggetto richiedente e le relative informazioni siano già attestate da documenti o dati in possesso della stessa o di altra amministrazione, la pubblica amministrazione procedente è tenuta ad acquisirle d'ufficio; a tal fine richiede all'interessato i soli elementi indispensabili per il reperimento delle suddette informazioni.”.

4. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.”

5. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi dei risultati delle attività di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 volte a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, il Governo individua le disposizioni legislative statali vigenti.

7. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;

b) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

9. Decorso il termine di cui al comma 7, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

10. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice" ovvero "testo unico";

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative alla disciplina delle giurisdizioni;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 7.

11. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 12, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

12. E' istituita una commissione composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei

deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

13. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

14. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

15. La commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 6 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

16. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alla commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendersi nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 7, questo ultimo è prorogato di novanta giorni.

17. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

18. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato, e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di 20 componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno 15 anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in

aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. La commissione è assistita da una segreteria tecnica.

19. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 18 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 20, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

20. Per l'attuazione dei commi 13 e 14 è autorizzata la spesa di euro 750.000 per l'anno 2005, di euro 1.500.000 per l'anno 2006 e di euro 1.500.000 per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il versamento della tassa sui contratti di borsa corrisposta dalle società di gestione del risparmio in modo virtuale.

Art. 5

(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1° gennaio 2006, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'imposta sulla pubblicità;

b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi;

d) previsione dell'assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle occupazioni di aree di qualsiasi natura con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna;

e) mantenimento dell'esenzione dalla tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari;

f) esenzione dal prelievo per le insegne che non comportano occupazione di spazi ed aree pubbliche, *nonché per i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici*;

g) soggettività passiva solidale al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

h) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;

i) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi e omogeneizzazione dei giudizi;

l) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia dell'equilibrio finanziario complessivo;

m) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;

n) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, prevedendo differenziazioni in relazione al

numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

o) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.

Art. 6

(Delega per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, *ambientali* e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

- 1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
- 2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione dagli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale;
- 3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;
- 4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti :

“f – *bis*) generalizzato esercizio da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati dell'autonomia privata, secondo le norme di diritto comune, salvo che nei settori specificamente individuati, nei quali la funzione pubblica si svolge tramite procedimenti amministrativi;

f - ter) generalizzata adozione di atti negoziali in luogo di atti amministrativi, salvo che la legge disponga diversamente;

f – quater) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze fra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione, e nei rapporti fra i soggetti istituzionali e i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f – quinquies) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti.;

f – sexies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

Art. 7

(Delega per l'adeguamento dei sistemi contabili pubblici)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi affinché gli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 adeguino il sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere la normalizzazione dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche ed il consolidamento delle risultanze da essi emergenti;

b) contribuire a rendere più razionali, trasparenti e significative le politiche di bilancio attraverso l'articolazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base, stabilendo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità, cui è affidata la relativa gestione delle risorse;

c) individuare, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente o organismo pubblico, il responsabile dell'unità previsionale di base;

d) fissare le linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di principi contabili per la redazione e la revisione del bilancio di previsione e del rendiconto generale degli enti ed organismi pubblici, nonché per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione all'evoluzione delle tecniche contabili e delle fonti normative, incluso il processo di omologazione nel sistema giuridico nazionale dei principi contabili internazionali se ed in quanto applicabili agli enti ed organismi pubblici;

e) favorire, attraverso idonei prospetti di raccordo, l'acquisizione delle informazioni fondamentali per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo le regole dettate dal regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al sistema dei conti nazionali e regionali della Comunità.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Assemblee parlamentari, nel rispetto della proporzione esistente nei gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3.

3. Ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 2, il Governo trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi di cui al comma 1 entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione esprime il parere entro i successivi sessanta giorni.

4. Gli schemi di decreti legislativi relativi alle Regioni e Province autonome e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, il Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche, composto da 16 membri interni e da 3 membri esterni alla pubblica Amministrazione esperti in materia giuridico-contabile. I membri interni sono costituiti da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'ISTAT, da due rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni rappresentative degli enti locali: UPI, ANCI e UNCEM.

6. Ai componenti esterni del Comitato spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese determinati con lo stesso decreto di cui al comma 5. Ai componenti interni del Comitato spetta il rimborso delle eventuali spese di missione sostenute, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

7. Il Comitato si avvale del contributo dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Il Comitato indica al Ministro dell'economia e delle finanze le linee guida per la definizione degli schemi di decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

Potenziamento della rete infrastrutturale

Art. 8

(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente)

1. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di Euro, da riconoscersi per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai Comuni e alle Province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai Comuni e alle Province le cui gestioni risultino affidate entro il 31 dicembre 2005 secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività, e siano pienamente operative sul complesso del territorio dell'ambito territoriale ottimale.

3. Per le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'Autorità medesima, sono destinate ad iniziative per la salvaguardia della sicurezza delle forniture di energia elettrica e di gas naturale e per la promozione dell'uso efficiente dell'energia. Tali entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, che con decreto ministeriale, *di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*, individua annualmente le iniziative di destinazione, sentite le competenti commissioni parlamentari.

5. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, *nazionale* e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1994, la Regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di Carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

- a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
- b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti gassosi (gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente);
- c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
- d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;
- e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.

6. *Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo art. 20, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il prezzo definito nella Delibera n. 5/04 , allegato A articolo 30, lettere a) e b).*

7. *Il parametro di remunerazione dell' energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo art. 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è una tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nella Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04, allegato A, articolo 30, lettere a) e b).*

8. *Fermo restando il principio dell'imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non differenziata per fasce derivante dalla specificità degli impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 7, qualora dovesse essere modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vigente, verrà automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei principi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*

9. *La misura dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13 comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene effettuata dal gestore di rete competente, al netto dei consumi per usi*

di centrale, e senza necessità per il soggetto produttore di stipula del contratto di consumo di detta energia con il distributore locale e senza oneri aggiuntivi per il produttore medesimo.

10. Le direttive, delibere o disposizioni comunque emanate dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, dal Gestore del mercato elettrico, dall'Acquirente unico e dai gestori di rete, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica dovranno conformarsi ai principi ed alla disciplina di cui ai commi da 6 a 9.

11. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è soppressa e sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.

12. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresì, al competente Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elementi tecnici in merito alle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.

13. Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.

14. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e alle leggi 10

gennaio 1963, n. 366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale nel rispetto della normativa in materia di procedura ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, di una società per azioni già esistente controllata direttamente dallo Stato, con la quale stipula apposita convenzione.

15. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.

16. All'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « , attraverso il finanziamento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . La ripartizione dei predetti limiti di impegno è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre con contributi quindicennali al finanziamento degli interventi contenuti nei predetti accordi di programma quadro e realizzati da soggetti privati attuatori.».

17. Per l'utilizzo dei limiti d'impegno quindicennali di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 6.

18. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: « , a seguito dell'approvazione » fino a: « delle aree » sono soppresse e dopo le parole: «gli interventi della bonifica » sono inserite le seguenti: « di interesse pubblico». Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente: « 1-quater. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 ».

19. Per il potenziamento dell'azione di prevenzione e contrasto delle violazioni in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio di venti unità di personale nell'organico dell'Arma dei Carabinieri.

TITOLO IV

Aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo

Art. 9

(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'innovazione tecnologica)

1. Il Fondo rotativo di innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con Decreto del Ministero delle attività produttive.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla promozione ed al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggregazioni di soggetti, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti, nonché per la definizione e la costituzione di dette aggregazioni e per l'utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 Euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al 20% dei costi sostenuti dall'impresa.

5. Una quota non inferiore al 30% delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla concessione di agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo svolti dalle Piccole e Medie Imprese localizzate nelle Aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e

da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

6. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate, annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché del comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. Per far fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela dei brevetti nonché alle programmate modifiche di riassetto normativo, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro, da utilizzare secondo criteri e modalità determinati dal Ministro delle attività produttive.

TITOLO V

Sviluppo dell'innovazione e della diffusione delle tecnologie

Art. 10

(Diffusione delle tecnologie)

1. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

2. Le cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di personal computer con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di 5 anni come beni strumentali, se effettuate in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali, non danno luogo ai fini delle imposte sul reddito a destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Possono beneficiare delle donazioni previste dal presente articolo, alle condizioni previste, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo.

4. L'obbligo di cui al comma 2 decorre, per ciascuna pubblica Amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro interessato.

5. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute ai commi 3 e 4 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Pubbliche Amministrazioni statali che già non ne dispongono attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando all'uopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.

7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 costituiscono norme di principio per le Regioni e per gli enti locali. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

"6-bis . A decorrere dal 1° gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l), numero 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai Comuni".

9. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 3-bis è sostituito dal seguente: "Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione) 1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di

dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, all'iscrizione ed all'annotazione nei registri immobiliari ed in altri pubblici registri ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è fissata la progressiva decorrenza dell'applicabilità del primo periodo; la decorrenza è fissata anche con riferimento a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche e a particolari tipologie di atti o fattispecie, tenendo conto dell'effettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte dei soggetti interessati. Con i medesimi decreti si può provvedere all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria; con i medesimi decreti di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico; con lo stesso decreto può essere altresì prevista la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica, anche al fine della presentazione al conservatore dei registri immobiliari, per l'esecuzione delle relative formalità.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento, anche mediante autoliquidazione, dei tributi dovuti, con le modalità da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei Registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata, la richiesta di registrazione e, anche separatamente, la domanda di annotazione. La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario.”;

b) all'art. 3-ter, primo periodo, le parole: “e del versamento” sono sostituite dalle seguenti: “degli atti trasmessi con le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, nonché del versamento”.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfetaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 2, lettera a), anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.

11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante ...

TITOLO VI

Rafforzamento della base produttiva

Art. 11

(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*quinquies*, è sostituito dal seguente:

“4-*quinquies*. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, e da quelle che verranno approvate per i successivi periodi, fermo restando il rispetto del Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, l'importo deducibile, determinato ai sensi del comma 4-*quater*, è raddoppiato.”

b) dopo il comma 4-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

“4-*sexies*. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del citato Regolamento (CE) 2204/2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3 lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla suddetta Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo”.

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 lett. b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1 della legge 27 dicembre 2004 n. 289. A tal fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e 19 del 29 settembre 2004, pubblicate rispettivamente nella gazzetta ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1

della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dal comma 4-*sexies*. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1 comma 15 lettera a) della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1 lett. *b*), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni nella legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento è recuperato a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità Europea.

5. Il comma 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: "Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300".

Art. 12

(Disposizioni per il settore agroalimentare)

1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003. All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilirsi con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.”.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti può trasferire alla società ISA S.p.A. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge finanziaria del 2005.

3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03.

8. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 22 e 23, le parole: “dei finanziamenti complessivamente garantiti” sono sostituite dalle seguenti: “delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati”;

b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: “23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004”;

c) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono soppressi. Conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. *Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.*

TITOLO VII

Modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e potenziamento ammortizzatori sociali

Art. 13

(Ammortizzatori sociali)

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate.";

b) al comma 2, le parole: "da due rappresentanti delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro rappresentanti delle regioni".

2. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunte le seguenti parole: "Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di integrazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente articolo, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Avverso gli atti di cui alla presente norma è ammesso ricorso entro 30 giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei 20 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'INPS."

3. All'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, le parole: "decorso almeno un trimestre" sono sostituite dalle parole: "decorsi i primi sei mesi". Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 è sostituito dal seguente: "In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione di durata biennale, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro competenti, decorsi venti mesi dall'inizio del programma, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte dell'impresa."

4. All'articolo 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa pari ad euro 2000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 50,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, né la procedura di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

5. Il comma 1 dell’articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: “1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.”.

6. All’articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente:“a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, preventivamente notificato alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’attività lavorativa, anche con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;”

b) i commi da 6 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

“6. La disposizione di cui al comma 1, lett. b), trova applicazione, non oltre il periodo di durata dei trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell’articolo 1, in caso di crisi aziendale per cessazione di attività della legge 23 luglio 1991, n. 223. Successivamente alla cessazione dei contratti di lavoro cui non abbia fatto seguito la instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, i lavoratori di cui al presente comma conservano il diritto alla fruizione della indennità di mobilità, qualora dovuta. La durata dell’indennità di mobilità è ridotta in misura corrispondente alla durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Le previsioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito

con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano anche ai lavoratori di cui alla presente lettera assunti a tempo indeterminato.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche nell'ambito di progetti di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro realizzati mediante convenzioni tra comuni, province o regioni, imprese e agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero con riferimento ad appositi soggetti giuridici denominate agenzie sociali del lavoro costituite, anche con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche, in convenzione con le agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6. In questa ipotesi, le agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia sociale stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le agenzie di somministrazione e le agenzie sociali del lavoro che non provvedono tempestivamente alla comunicazione di cui al comma 4. ”

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: “8-bis. Ai fini della operatività delle misure di cui ai commi che precedono l'INPS comunica su base trimestrale alle agenzie di somministrazione i nominativi dei percettori di sussidio.”

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal presente articolo, trovano applicazione non oltre il periodo di durata dei trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse rispettivamente preordinate dalla vigente normativa.

9. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi dei commi da 6 a 8, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al presente articolo dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,

ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della lettera *i quater*), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: “Articolo 70 - *Definizione e campo di applicazione.*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, compresa l'organizzazione di fiere, esposizioni e convegni;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

f) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare.

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale a 10.000 euro.”

b) l'articolo 71 è sostituito dal seguente: “Articolo 71 - *Prestatori di lavoro accessorio.* 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, alle agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7.

3. I servizi per l'impiego, le agenzie del lavoro e i soggetti accreditati iscrivono i prestatori di lavoro accessorio in un elenco informatico, detenuto presso la propria sede, liberamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse.

4. Negli elenchi di cui al comma precedente, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale del prestatore di lavoro accessorio possono essere iscritti, a richiesta delle ulteriori informazioni relative al profilo professionale posseduto.”;

c) all'articolo 72 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole “rivendite autorizzate” inserire le seguenti: “, incluse le rivendite di generi di monopolio, sulla base di convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale.”;

2) sostituire il comma 3 con il seguente:“3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio e, con eccezione dell'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lett. f), è esente da qualsiasi imposizione fiscale.”;

3) sostituire il comma 4 con il seguente:“4. Fermo restando quando disposto dal successivo comma 7, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 335 del 1995, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.”;

4) aggiungere alla fine il seguente comma: “6-*bis*. Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lett. *f*), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.”

2. Il comma 2, dell’articolo 34, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: “2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.”

11. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

TITOLO VIII

Incremento degli investimenti in capitale umano, potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori

Art.14

(Erogazioni liberali in materia di beni culturali e per il potenziamento degli interventi a sostegno della ricerca)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e modificato, da ultimo, con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-ter*) è inserita la seguente lettera:

"l-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività Culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell' accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell' erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell' anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell' economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente."

b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole *"per specifiche finalità di"*, è inserita la parola *"cultura"*;

c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole *"perseguono esclusivamente"*, sono inserite le parole *"o prevalentemente"*;

d) all'articolo 100, comma 2, sono soppresse le lettere f) e g);

e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente lettera:

"m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.";

f) all'articolo 146, comma 1, le parole *"gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)"* sono sostituite dalle parole *"gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)"*.

2. Il Comitato di cui al punto 6 della delibera CIPE n. 10 del 7 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, è integrato con la partecipazione del Capo Dipartimento per l'Università, altra formazione artistica, musicale, coreutica e per la ricerca scientifica o da un suo delegato.

Art. 15

(Volontariato sociale)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266 apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 15 della citata legge è sostituita dalla seguente: «Art. 15. *Fondi speciali di ambito territoriale regionale.*».

b) l'articolo 15, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

a) nella misura del cinquanta per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti abbiano sede legale;

b) nella misura del trenta per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;

c) nella misura del venti per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b). Con proprio decreto, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, fra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione.».

c) l'articolo 15, comma 3, è soppresso;

d) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 15-bis. *Comitati di gestione.*

1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c).

Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al sessanta per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter, e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettere g) e

h) e di funzionamento del comitato di gestione.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:

- a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia;
- c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;
- e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;
- f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il comitato di gestione:

- a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;
- b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, e ne pubblicizza l'esistenza;
- c) iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);
- d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei loro confronti;
- e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;
- f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;

- g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in forma associata, tramite i centri di servizio, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali.
- h) assegna le somme di cui al fondo speciale del presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, al fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti e le organizzazioni privati di cui all'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64, iscritti nei registri di cui all'articolo 6 della presente legge, ed approvati dall'Ufficio nazionale del servizio civile o dalle Regioni o dalle Province autonome.

Art. 15-ter. Centri di servizio per il volontariato.

1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 8 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 15 ottobre 1997, n. 241.».

2. L'esenzione disposta dall'articolo 7 lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 si intende applicabile alle attività indicate nel medesimo articolo a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.”.